

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 508-740-741-826-910-934-981-1007-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica l'8 ottobre 1996 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 508, 740, 741, 826, 910, 934, 981 e 1007)

d'iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO (508); SILIQUINI, CIRAMI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, DE SANTIS, FAUSTI, FUMAGALLI CARULLI, LOIERO, MINARDO, NAPOLI Bruno, NAPOLI Roberto, NAVA e TAROLLI (740); SCOPELLITI e PELLEGRINO (741); SENESE, SALVI, RUSSO, VILLONE, BERTONI, FASSONE, CALVI, BONFIETTI, BARBIERI, STANISCIÀ, PELLEGRINO, DE LUCA Michele e SARTORI (826); BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino e VALENTINO (910); CALLEGARO e CENTARO (934); GASPERINI (981); GRECO (1007)

(V. Stampato Camera n. 2442)

modificato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 1997 ed unificato con i disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 110, 924, 1613, 1812, 1849, 2640, 2819 e 2989)

d'iniziativa dei deputati SARACENI, ALTEA, BONITO, CESETTI, CARBONI, OLIVIERI, SERAFINI, LUCIDI, FOLENA e SINISCLACHI (110); NOVELLI (924); PISAPIA (1613); CAROTTI e MAGGI (1812); ANEDDA, MANTOVANO, NERI, COLA e SIMEONE (1849); BORGHEZIO (2640); BOATO e OLIVIERI (2819); IZZO Domenico (2989)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 luglio 1997

Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 323 del codice penale)

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323. - (*Abuso d'ufficio*). - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio dei suoi poteri, violando norme sulla competenza o altre norme di legge o regolamenti ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 323 del codice penale)

1. *Identico*:

«Art. 323. - (*Abuso d'ufficio*). - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, **nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento**, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Identico».

Art. 2.

(Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65».

2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3».

3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: «nullo» sono inserite le seguenti: «se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero».

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.

